

Pubblicato il 16/05/2018

**N. 05427/2018 REG.PROV.COLL.
N. 02691/2018 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2691 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Giuseppe D'Amelio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Castellano e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Zimbardi in Roma, via Livorno 6;

contro

Ministero dell'Interno, Ministero Interno - Dip P S Polizia di Stato, Ministero Interno – Dip. P.S. Direzione Centrale Risorse Umane, Commissione Medica Accertamento Requisiti Psicofisici Concorsi Assunzione 1148 Allievi Agenti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

con ricorso introduttivo:

del provvedimento di esclusione del 15 dicembre 2017 con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo nell'ambito della procedura concorsuale

volta all'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato;
con motivi aggiunti:
del Decreto di approvazione della graduatoria finale per il reclutamento di
645 Allievi Agenti di Polizia di Stato per posti riservati ai VFP1 pubblicato
nella GURI - 4[^] Serie Speciale Concorsi ed esami in data 16 febbraio 2018;
di ogni atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018, i difensori come
specificato nel verbale;

Preso atto che il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per poter
rinotificare il gravame al controinteressato ivi indicato, non essendo andata a
buon fine la prima notifica per causa a lui non imputabile;

Rilevato che, dalla documentazione in atti la predetta istanza risulta
accoglibile, dovendo per l'effetto il ricorrente provvedere alla notifica
dell'intero gravame al controinteressato entro 20 giorni dalla comunicazione
della presente ordinanza, depositando in giudizio la prova dell'avvenuto
espletamento dell'incombente, a pena di improcedibilità del ricorso;

Considerato, quanto al merito, che il ricorrente impugna il provvedimento
con cui è stato escluso dal concorso pubblico a 1148 Allievi Agenti della
Polizia di Stato, pubblicato nella G.U.R.I. – 4[^] Serie Speciale “Concorsi ed
Esami” – del 26 maggio 2017, con il giudizio di Inidoneità fisica a causa di un
visus di 10/10 “con correzione complessiva maggiore di 1 (una) diottria (v.c.
OD sf – 1.50 cil – 1.00; OS sf – 1.25 cil – 1.00) art. 3 comma 1 lettera c DM
30/06/2003 n. 198 e succ. modif ed integr” e contesta la sussistenza dei
presupposti a base del giudizio di inidoneità, allegando documentazione
medica di diverso avviso;

Rilevata la necessità, anche ai fini della decisione cautelare, di disporre una verifica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. in ordine alla consistenza e sussistenza della predetta condizione demandando l'accertamento al Policlinico Militare Celio, che provvederà a mezzo di una Commissione formata da almeno due medici, scelti in relazione allo specifico accertamento da eseguire, anche avvalendosi, in mancanza di adeguate professionalità interne, di specialisti o consulenti esterni;

Ritenuto di indicare i seguenti criteri:

- l'Amministrazione resistente fornirà alla Commissione la occorrente documentazione relativa alle regole di bando e quelle tecniche da osservare ai fini della verifica e del giudizio da formulare;
- sia la parte ricorrente che l'Amministrazione dovranno essere avvertite dell'operazione di verifica almeno cinque giorni prima;
- entrambe le parti potranno avvalersi della presenza di un proprio consulente di fiducia;
- la motivata relazione sulla verifica compiuta sarà depositata presso la Segreteria di questa Sezione entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;
- la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase cautelare del giudizio;

Ritenuto, altresì, di rinviare il prosieguo della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 10 luglio 2018;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, dispone la rimessione in termini del ricorrente nei sensi di cui in motivazione.

Dispone verifica nei sensi e nei termini di cui in motivazione onerando la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza al Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Commissione per

l'accertamento dei requisiti psico-fisici e all'Amministrazione competente a provvedere al fine dell'espletamento della disposta verifica, come individuata in motivazione.

Rinvia l'ulteriore trattazione dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 10 luglio 2018.

Spese al definitivo (cautelare).

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Mariangela Caminiti, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO